

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

I Tribunali di Palermo, Caltanissetta e Trapani e l'Associazione Bancaria Italiana, in collaborazione con le altre Autorità/Enti che sottoscriveranno il presente protocollo, hanno promosso la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la gestione delle aziende e dei complessi aziendali sequestrati e/o confiscati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione.

Al riguardo:

- rilevato che per il superamento delle criticità connesse alla gestione dei beni e delle aziende sequestrate, determinate anche dagli oneri economici connessi alla gestione degli stessi, occorrono sia un costante e tempestivo raccordo tra i soggetti titolari di competenze in materia, sia adeguate risorse finanziarie finalizzate a rendere, se possibile, il bene veicolo di sviluppo economico e/o sociale
- considerato che le aziende sequestrate corrono il pericolo di un rapido processo di deterioramento della situazione finanziaria ed economica, con effetti negativi anche sotto il profilo occupazionale
- ritenuta l'opportunità di prevedere meccanismi di intervento per gestire le aziende sequestrate, al fine di facilitare la prosecuzione dell'attività aziendale nella piena legalità garantita dall'amministrazione giudiziaria
- rilevato che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, di seguito indicato come "Codice", è preciso dovere del Tribunale competente, su indicazione dell'amministratore giudiziario e del giudice delegato, sentito altresì il Pubblico Ministero, approvare il programma di prosecuzione aziendale con decreto motivato ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, impartendo le direttive per la gestione dell'impresa
- rilevato che, nella fase dell'approvazione del programma di prosecuzione, va affrontato anche il tema della tutela delle ragioni dei creditori anche al fine di proseguire i rapporti pendenti essenziali per la conservazione del valore aziendale, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del Codice e per la salvaguardia dei diritti di credito sorti o costituiti in data anteriore al sequestro stesso
- rilevato che, ai sensi del menzionato art. 56, comma 1, del Codice nella fase dell'approvazione del citato programma di prosecuzione in continuità dell'attività aziendale, le valutazioni del giudice delegato in ordine all'autorizzazione al subentro dell'amministratore giudiziario nei contratti di finanziamento in essere terranno conto

della eventuale concessione, nel periodo antecedente al sequestro, del *rating* di legalità assegnato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi del D.M. n. 57/2014

- considerato, altresì, che la tutela delle ragioni dei terzi creditori di buona fede è garantita dallo Stato in misura percentuale rispetto alla stima redatta dall’amministratore giudiziario o della minor somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati o confiscati, è necessario tutelare il valore aziendale garantendo un’adeguata gestione dei beni/aziende oggetto di sequestro
- considerato che si ritiene che la banca o l’intermediario finanziario (di seguito indicato come banca) operi correttamente quando, nella concessione del credito e nei connessi servizi accessori, si attenga alla stringente normativa di settore, fatto salvo l’accertamento dei diritti dei terzi ai sensi dell’art. 52 e ss. del Codice
- rilevata la necessità della collaborazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito indicata come “Agenzia nazionale” al fine di creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quello della confisca di primo grado nel rispetto dei principi introdotti dal Codice Antimafia e della continuità e della condivisione delle forme di gestione adottate dal Tribunale
- rilevato che l’iniziativa in parola è volta a consentire la continuità delle attività delle imprese, costituite in forma societaria, dei complessi aziendali operanti nel territorio nazionale, sottoposti a sequestro.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue, delineandosi le linee di azione di taluni dei sottoscrittori in relazione alle proprie competenze e agli ambiti di intervento consentiti dalla normativa vigente.

I Tribunali di Palermo, Caltanissetta, Trapani, coordineranno il Tavolo dichiarandosi disponibili a:

- creare un raccordo tra la fase cautelare del sequestro e quello della confisca di primo grado nel rispetto dei principi introdotti dal Codice in relazione, in particolare, alla tutela dei diritti di credito e dei diritti reali di garanzia, vantati dai terzi in buona fede, sorti o costituiti in data anteriore al sequestro stesso
- favorire una gestione dinamica delle aziende in sequestro e ad approvare tempestivamente, ove ne sussistano i presupposti, il programma di prosecuzione aziendale previsto dall’art. 41 del Codice, che sarà trasmesso anche all’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati, in uno al relativo piano industriale, ovvero al business plan, ove richiamato nel provvedimento autorizzativo

- favorire l'utilizzo immediato, ove possibile, dei beni mobili registrati anche per le esigenze della polizia giudiziaria, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale e dei beni immobili a fini istituzionali o sociali
- perseguire un approccio manageriale nell'amministrazione delle imprese, condividendo con l'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni Sequestrati e Confiscati le strategie riguardanti la straordinaria amministrazione dell'impresa sequestrata
- assicurare un'adeguata conoscenza a tutti i terzi titolari di diritti di credito e di diritti reali di garanzia sui beni e sulle aziende oggetto di sequestro
- porre in essere le misure necessarie atte a ridurre la durata dei procedimenti per massimizzarne il valore economico ed a contenerne i relativi costi della gestione attraverso una razionalizzazione delle procedure, nonché a riconoscere negli stessi la valenza positiva dei nuovi finanziamenti effettuati in favore delle aziende in amministrazione giudiziaria, diretti anche al ripiano delle esposizioni pregresse
- sensibilizzare gli Amministratori giudiziari affinché:
 1. provvedano alla redazione e sottoscrizione del verbale di immissione in possesso, necessario anche al fine di verificare la corretta esecuzione del decreto di sequestro
 2. presentino tempestivamente le relazioni *ex* artt. 36 e 41 Codice, al fine di individuare i crediti pregressi in buona fede funzionali per l'azienda e la capacità dell'azienda di restare nel mercato
 3. rendano disponibili i documenti atti a consentire la corretta valutazione del merito del credito anche in sede di rinnovo dei finanziamenti dagli stessi fruiti, ivi comprese le relazioni predisposte ai sensi dell'art 36, comma 3
 4. comunichino alla Banca, subito dopo aver ricevuto l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività tipica *ex* art 41, se sia stato altresì autorizzato il subentro nei rapporti pendenti ai sensi dell'art. 56 comma 1, anche nell'ipotesi negativa ovvero parziale
- consentire che il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, di cui agli artt. 57 e ss del Codice, sia attivato il prima possibile, appena emesso il decreto di confisca di primo grado, compatibilmente con quanto previsto dalle predette norme
- indicare chiaramente nei provvedimenti di sequestro se l'oggetto di tale provvedimento sia l'intero complesso aziendale atteso che, in tale caso, ai sensi della legge n. 38/2009 le somme di denaro e i proventi dei complessi aziendali non rientrano nel FUG.

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), tenuto conto della costante collaborazione che il settore bancario e finanziario presta nell'attività di contrasto ai fenomeni criminali e nel recupero dell'economicità e trasparenza delle attività imprenditoriali, si dichiara disponibile a:

- a) diffondere il presente Protocollo, a livello nazionale e territoriale, con comunicazione agli Associati, nonché a pubblicarlo sul proprio sito internet
- b) sensibilizzare gli Associati affinché sia valutata la possibilità di:
 1. non revocare automaticamente le linee di credito non scadute per il solo fatto che sia stato disposto un provvedimento di sequestro nei confronti del soggetto finanziato, fermo restando che gli utilizzi successivi sono da considerarsi crediti prededucibili ai sensi dell'art. 54 del Codice. Resta fermo che la banca, nella sua autonoma e discrezionale valutazione della posizione creditizia in essere, verificherà la possibilità di mantenere le condizioni a cui sono state a suo tempo concesse le linee di credito ovvero potrà chiedere, quanto meno per il periodo necessario all'individuazione della nuova gestione, specifiche garanzie in grado di assicurare il corretto rimborso del debito assunto in costanza di procedura
 2. definire con l'amministratore giudiziario, autorizzato dal giudice delegato o dal Tribunale, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del Codice, le condizioni praticate sui rapporti bancari già in essere alla data del sequestro con le aziende sequestrate o confiscate oggetto di subentro, sulla base delle direttive per la gestione delle imprese impartite dal Tribunale con il programma di prosecuzione quando venga previsto il pagamento dei debiti aziendali pregressi anche utilizzando il nuovo finanziamento erogato e di cui al punto successivo. In entrambe le ipotesi verrà riconosciuta la prededucibilità.
 3. erogare, sempre nella propria autonomia e discrezionalità, nuovi finanziamenti, dopo l'approvazione del programma di prosecuzione dell'impresa da parte del Tribunale, su richiesta dell'Amministratore giudiziario, autorizzato dal Tribunale o dal Giudice Delegato, fatta salva la normale istruttoria tecnico-giuridica mirante all'accertamento del merito creditizio dell'iniziativa imprenditoriale, dei requisiti di bilancio, di conto economico e del servizio del debito. Salvo il rilascio di specifiche garanzie correlate alla natura del finanziamento, comunque opponibili all'Erario nell'ipotesi di confisca definitiva, i crediti vantati dalla banca in dipendenza delle dette linee di credito saranno pagati in prededuzione, ai sensi del menzionato art. 54 del citato Codice, al pari degli utilizzi delle linee non revocate effettuati in

corso di procedura di cui al precedente punto 1, ovvero rinegoziati, di cui al punto 2

4. centralizzare in una struttura dedicata la gestione delle pratiche afferenti complessi aziendali sequestrati e/o confiscati (beni sequestrati/confiscati) ed individuare un referente aziendale, indicando tale nominativo ad ABI affinché la stessa possa successivamente comunicarlo ai Tribunali competenti

- c) raccogliere le adesioni delle banche e degli intermediari finanziari al presente Protocollo.


Il presente Protocollo avrà durata sperimentale di due anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Tale durata può essere prorogata con l'accordo delle parti.

I soggetti firmatari si impegnano a monitorare lo stato di implementazione del presente Protocollo con incontri periodici. Ciascuna Parte sottoscrittrice potrà farsi promotrice di eventuali modifiche del Protocollo che si renderanno necessarie al fine di adeguare il suo contenuto alle successive iniziative che saranno assunte in materia, a livello sia locale che nazionale, anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici presso i diversi Tribunali, ed all'evoluzione della normativa di riferimento.


Il Protocollo è aperto all'adesione successiva di altri Tribunali, enti ed organismi interessati.

Palermo, 16 dicembre 2015


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Claudio Dall'Acqua


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PALERMO


Salvatore Di Vitale

II DELEGATO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRAPANI


Piero Grillo

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Giovanni Staiano
